

**Allegato I al regolamento per la
Certificazione dei Sistemi di Gestione Aziendali settore EA 28
“Imprese di costruzioni, installatori di impianti e servizi”**

(applicabile sul territorio italiano)

INDICE

- 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2. DEFINIZIONI**
- 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**
- 4. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE**
- 5. VERIFICA DI CERTIFICAZIONE**
- 6. VERIFICA DI SORVEGLIANZA**
- 7. VERIFICA DI RINNOVO**
- 8. CERTIFICATO**
- 9. SOSPENSIONI, RIDUZIONI E REVOCHE**
- 10. TEMPI DI AUDIT**
- 11. VERIFICHE IN ACCOMPAGNAMENTO**
- 12. CERTIFICAZIONE DEI CONSORZI OPERANTI NEGLI APPALTI PUBBLICI**
- 13. QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI**
- 14. TABELLE FORMULAZIONE SCOPI DELLE MACRO-TIPOLOGIE**

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente ALLEGATO I è applicabile esclusivamente alle attività di certificazione eseguite da Quality Italia S.r.l. nello schema Sistemi di Gestione per la Qualità nel settore EA 28 "Imprese di costruzioni, installatori di impianti e servizi", sul territorio italiano.

2. DEFINIZIONI

Certificazione: attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi, sistemi o persone (vedi ISO/IEC 17000:2004).

Organismo di Certificazione accreditato (OdC): Organismo accreditato da ACCREDIA nel settore costruzioni EA28, che effettua la certificazione di conformità di sistemi di gestione (Reg. UE N. 765/2008 Capo 1, Art. 2, Comma 10).

Organismo di Certificazione riconosciuto: Organismo riconosciuto da ACCREDIA ad operare nel settore costruzioni, in ambito nazionale, in conformità al Regolamento Tecnico RT 05 Accredia (Reg. UE N. 765/2008 Capo 1, Art. 2, Comma 10).

Attività oggetto di valutazione: tipologia di intervento associato ad una o più opere. Nell'ambito delle attività si distinguono:

- Attività Complesse (progettazione, costruzione, installazione, etc...)
- Attività Affini e Coerenti (manutenzione e ristrutturazione, etc...)

Tipologia di opera: oggetto interessato dall'attività (edifici civili, strade, ponti, impianti, etc...).

Processo Realizzativo: insieme di attività associate a tipologie di opera.

Macrotipologia: raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività (complesse/affini e coerenti) associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo opere di "ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica..."

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Regolamento Tecnico RT-05 ACCREDIA nella revisione in vigore.

Prescrizioni specifiche per lo schema SGQ Settore EA 28

4. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Le imprese devono dichiarare nella Domanda di Certificazione:

- **l'elenco delle commesse (ricadenti nel campo di applicazione gestite e/o in gestione negli ultimi 3 anni)**
- il numero degli addetti tenendo conto che eventuali subappaltatori devono essere inclusi nel numero addetti riportando il loro impiego in termini di addetti annui equivalenti (es. l'utilizzo di 4 subappaltatori per un periodo continuativo di tre mesi con orario lavorativo di 8 ore, deve essere considerato come un addetto equivalente annuo in più rispetto al numero dei dipendenti),
- la media del fatturato degli ultimi tre anni.

5. VERIFICA DI CERTIFICAZIONE

Le organizzazioni devono consentire l'accesso e la verifica oltre che della sede aziendale anche dei cantieri aperti, scelti da Quality Italia S.r.l. sulla base dell'elenco commesse fornito dall'Organizzazione.

La scelta dei cantieri e delle evidenze documentali che verranno sottoposti alla verifica ispettiva iniziale e i relativi aspetti logistici saranno definiti dall'OdC in occasione del Riesame della Domanda e dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione.

La verifica in cantiere di un'attività complessa, consente di inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti, solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.

La valutazione del primo cantiere e l'analisi di due evidenze documentali, non sono da considerarsi come tempo aggiuntivi rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5. Eventuali commesse aggiuntive verranno così quotate: 2 ore per singolo cantiere aggiuntivo, 1 ora per singola evidenza documentale.

Quality Italia verificherà i seguenti aspetti minimi al fine di valutare la "corretta esecuzione e gestione in qualità" delle opere:

- Norme cogenti di settore
- Risultati di audit interni, incluse le attività di cantiere
- Riesame della Direzione
- Esistenza della documentazione di pianificazione e controllo dei documenti, correttamente compilati e verificati in termini di adeguatezza ed in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione
- Contratto stipulato con il committente
- Riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata
- Prove di funzionalità e di collaudo opportunamente registrate
- Validazione dei processi speciali
- I risultati dei test di resistenza a compressione del calcestruzzo in opera (se applicabile) secondo i criteri A e B prescritti dalle norme tecniche
- Competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti
- Esistenza mezzi ed attrezzature idonee
- Subappalto / fornitori
- Prodotti critici
- Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni
- Rintracciabilità dei materiali messi in opera
- Strumenti di misura
- Proprietà dei clienti

- Documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili

6. VERIFICHE DI SORVEGLIANZA

Le verifiche di sorveglianza **devono sempre prevedere ed eseguire una verifica presso almeno un cantiere attivo e significativo**, per garantire che nel triennio di validità della certificazione tutte le attività riportate nello scopo di certificazione siano state verificate in cantiere.

L'OdC richiederà all'Organizzazione l'elenco delle commesse riferite allo scopo d'applicazione del certificato, gestite e/o in gestione negli ultimi 3 anni

L'intervallo delle verifiche di sorveglianza può essere ampliato di + 3 mesi dalla data di effettuazione prevista (si parte a contare 12 mesi dalla data di stage 2 della certificazione), per tenere conto di eventuali periodi di inattività delle organizzazioni, qualora detto intervallo venga superato senza eseguire la verifica di sorveglianza, Quality Italia S.r.l. provvederà a sospendere la certificazione.

Per ogni sorveglianza, in aggiunta alle attività verificate in cantiere, uno o più processi realizzativi possono essere verificati anche attraverso l'utilizzo di evidenze documentali.

Assenza di cantieri attivi

In caso di assenza accertata di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, il Legale Rappresentante dell'Organizzazione Cliente, dichiara a Quality Italia tale situazione specificando la seguente clausola:

"Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità"

A fronte di tale dichiarazione, Quality Italia, limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, effettuerà comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze documentali in linea con quanto elencato al § 3.2 del presente documento.

Un'evidenza documentale inoltre:

- Può essere utilizzata a condizione che la realizzazione non sia terminata da più di 3 anni
- È applicabile solo per lavori terminati o parzialmente eseguiti
- Non è applicabile per cantieri ancora non avviati
- Non implica necessariamente un aumento del tempo di verifica
- Non è utilizzabile per concedere un'estensione del campo di applicazione

N.B.

- Quality Italia non effettua audit di sorveglianza inferiori a 1 gg/uomo nel settore EA28
- Quality Italia non effettua audit di 0,5 gg/uomo utilizzando nr. 2 auditor, salvo motivate giustificazioni

7. VERIFICA DI RINNOVO – DELIBERA DI RINNOVO

Condizioni che Quality Italia applicherà in fase di Rinnovo della certificazione:

- L'audit dovrà essere effettuato in sede e in cantiere.
- L'OdC richiederà all'Organizzazione l'elenco delle commesse riferite allo scopo d'applicazione del certificato, gestite e/o in gestione negli ultimi 3 anni.
- Tempi di audit saranno in linea con la IAF MD5 "Duration of QMS and EMS Audit" considerando l'organico complessivo dei lavoratori (sede + cantieri).
- Il tempo di audit potrebbe essere incrementato in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es.: cantieri con numerose attività appaltate).
- Obbligo di visionare almeno un cantiere operativo e significativo per un processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione.
- La verifica in cantiere di un'attività complessa, ad esempio la costruzione, consente di mantenere nello scopo del certificato affinità affini e coerenti, come ad esempio la ristrutturazione, solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.
- Un'attività associata ad una tipologia di opera oggetto dell'attività di certificazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al § 3.2 del presente documento
- Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati
- Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità da effettuarsi in funzione della conferma per il triennio successivo, viene condotto con 4 mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza
- In caso di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione cliente nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si richiede che l'OdC effettui comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione ; ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, l'OdC potrà proporre al proprio comitato di certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di una verifica di follow-up, non appena l'Organizzazione cliente avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow up, prima di procedere con la revoca del certificato, Quality Italia procederà con la sospensione del certificato per un periodo di tempo non superiore ad 1 mese.
- La verifica di rinnovo e la delibera del rinnovo della certificazione avverranno comunque prima della scadenza del certificato.
- Nel caso di rinnovo avvenuto a seguito della scadenza della certificazione, l'OdC potrà ripristinare la medesima entro un anno, accertandosi di comunicare nella banca dati Accredia la data effettiva corrispondente o successiva alla presa decisione di rinnovo (cioè la data di riattivazione del certificato), mentre la data di scadenza resterà quella basata sul ciclo di certificazione precedente.
- Per confermare lo scopo di certificazione, per ciascuna macro-tipologia, i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo. Sarà possibile valutare, nel caso di mancanza di cantieri attivi, un'evidenza documentale, nell'intero ciclo triennale (da certificazione iniziale a rinnovo, da rinnovo al rinnovo successivo).

Rimane inteso che nello scopo di certificazione saranno riportate solamente le attività associate a tipologie di opere che sono state oggetto di verifica, almeno due volte (di cui solamente una volta al massimo su base documentale) nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni)

8. CERTIFICATO

NON È MAI POSSIBILE RILASCIARE IL CERTIFICATO SE NON SONO STATE ESEGUITE VERIFICHE IN ALMENO NR. 1 CANTIERE

Lo scopo di certificazione che rilascerà Quality Italia S.r.l., farà riferimento esclusivamente ad attività e relativi processi realizzativi in cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento della verifica (in cantiere) e a, massimo, nr. 1 singola attività/processo realizzativo valutato mediante verifica documentale (se applicabile); lo scopo del certificato sarà formulato utilizzando le seguenti dizioni per la descrizione generale dei processi realizzativi:

- * progettazione (1) e costruzione (2) di(tipologia dell'opera/lavoro)
- * costruzione (2) di (tipologia dell'opera/lavoro)
- * installazione di (tipologia dell'opera/lavoro)
- * manutenzione di.....(tipologia dell'opera/lavoro)
- * ristrutturazione di (tipologia dell'opera/lavoro)

1) per costruzione s'intendono le attività di realizzazione delle opere svolte in sito (cantiere), incluso l'utilizzo di prefabbricati, direttamente da parte dell'impresa responsabile della realizzazione o, nel caso di subappalto, da parte di imprese da questa direttamente controllate tramite presenza del proprio personale in sito.

Il termine "costruzione" può essere sostituito dal termine "esecuzione" se tale dizione risulta più utile per chiarire meglio la tipologia dell'attività.

2) Il processo di progettazione può essere inserito nello scopo del certificato nel caso in cui l'Organizzazione dimostri di possedere le competenze e le risorse, interne o in outsourcing, previste dalle norme e Leggi applicabili. Inoltre, qualora l'attività fosse svolta per conto di Soggetti terzi, il progetto dovrà essere attribuito al settore merceologico IAF 34.

Oltre a quanto previsto dal documento "Termini e Condizioni di Contratto per SG", i Certificati relativi al settore EA 28 riportano le seguenti diciture:

- "Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato si prega di contattare il numero telefonico 06 88644843 o l'indirizzo e-mail info@qualityitalia.it
- "Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05."
- "La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili.
- In occasione della delibera di rinnovo della certificazione, se si vuole mantenere la storicità del certificato riportando anche la data di emissione iniziale, è necessario indicare sul certificato anche il periodo in cui il certificato era scaduto e quindi non valido.
- potranno essere confermate nello scopo di certificazione solo le attività valutate almeno due volte nel triennio da Quality Italia S.r.l. (es. per una singola attività: nr. 2 volte verifica eseguita in cantiere, oppure nr. 1 volta minimo in cantiere e nr. 1 volta mediante verifica documentale in accordo al § 3.2 del presente documento), ad eccezione di quelle inserite nello scopo di certificazione a seguito di domande di estensione successive alla certificazione stessa, che dovranno essere valutate in cantieri aperti. Le attività presenti nello scopo di certificazione (con esclusione di quelle oggetto di estensioni successive alla certificazione) che non siano verificate due volte (incluso anche la verifica di rinnovo) nel triennio di certificazione saranno eliminate dal certificato emesso dall'OdC.

9. SOSPENSIONI, RIDUZIONI E REVOCHE

I provvedimenti di sospensione, riduzione e revoca delle certificazioni emesse, saranno resi pubblici (con qualunque mezzo) e comunicati ad ACCREDIA, all'Autorità di Vigilanza e alla SOA dell'organizzazione entro e non oltre 5 giorni dal provvedimento. (N.B. all'Autorità di Vigilanza verranno comunicati unicamente i provvedimenti di revoca).

Informazioni sullo stato di validità della certificazione saranno fornite dall'OdC a chiunque ne faccia richiesta.

10. TEMPI DI AUDIT

Durante il Riesame della Domanda, l'OdC procederà alla verifica documentata del numero degli addetti equivalenti, considerando quanto dichiarato dall'Organizzazione, mediante il calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa nell'ultimo triennio, riferito allo specifico scopo di certificazione richiesto, ed il reddito pro-capite di riferimento del settore determinato convenzionalmente nella misura di 120.000 Euro per le opere di costruzioni generali e di 170.000 Euro per le opere di impiantistica.

N.B. se il numero di addetti equivalenti indicato dall'Organizzazione nel modulo Richiesta d'Offerta non coincide con il calcolo del rapporto fra fatturato medio e reddito pro-capite non dovessero coincidere, dovrà essere preso in considerazione il dato più alto fra i due (Es. se il numero dichiarato dall'OdC è 11 addetti equivalenti e quello

dichiarato dall'Organizzazione è 8 addetti equivalenti, per il calcolo dell'audit time verranno considerati 11 addetti equivalenti).

Si tenga presente che il primo cantiere e l'analisi di due evidenze documentali non sono da considerarsi come tempo aggiuntivo. Eventuali analisi di altri cantieri commesse aggiuntive saranno quotate pari a 2 ore per singolo cantiere, 1 ora per evidenza documentale.

I tempi necessari alla verifica di cantieri aggiuntivi al primo saranno considerati come incrementali rispetto a quelli minimi applicabili, i tempi di trasferimento superiori ad un'ora (incluso sia l'andata sia il ritorno) per il primo cantiere e quelli relativi agli altri cantieri non sono inclusi nei tempi di audit.

11. VERIFICA IN ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Nel contesto delle attività di controllo degli Organismi di Certificazione da parte di Accredia, è prevista la possibilità dello svolgimento di Verifiche Ispettive in Accompagnamento. Queste sono utilizzate al fine di controllare in campo l'operato dell'OdC e degli Ispettori (ed eventuali Esperti Tecnici), nel momento in cui vengono effettuati i servizi della conformità presso un'Organizzazione.

L'Organizzazione e l'Organismo di Certificazione non possono opporre il loro rifiuto alla conduzione di tale verifica.

12. CERTIFICAZIONE DEI CONSORZI OPERANTI NEGLI APPALTI PUBBLICI

Per la determinazione del settore merceologico IAF per la certificazione dei consorzi operanti negli appalti pubblici, sulla base di quanto previsto nel D. Lgs. 50/2016 (art. 84, art. 45, art.47), si dovrà tenere presente quanto segue:

i certificati dei consorzi non potranno essere attribuiti primariamente al settore IAF 28, bensì al settore IAF 35.

Tuttavia, è possibile attribuire il settore IAF 28 (di cui all'art.45 del D. Lgs. 50/2016) laddove si configurino le seguenti condizioni:

- A) il consorzio realizza direttamente con mezzi propri e/o subappalti i lavori pubblici dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante. In tal caso il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 28 e come tale dovrà essere gestita la pratica di certificazione nel suo complesso (es. Scopo di certificazione: progettazione e costruzione di ...);
- B) il consorzio realizza i lavori pubblici, dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante, mediante assegnazione della commessa ad associate, secondo le modalità consortili previste per legge, dotate di un sistema di gestione certificato, esplicitando formalmente questa scelta/vincolo nel Manuale e nello specifico sistema di gestione. Ancorché sia da precisare, che in tal caso, il certificato non potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 28, bensì primariamente al settore IAF 35 e solo come settore secondario al settore EA 28, stanti le disposizioni di legge vigenti di cui sopra (es. Scopo di certificazione: acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la progettazione e la realizzazione, da parte dei Soci assegnatari, di .).

Se si presenta il caso descritto al punto B, l'OdC dovrà distinguere fra i sue seguenti casi:

B1) il consorzio assegna esclusivamente ad associate con SGQ certificato (vincolo formalmente esplicitato nel Manuale e nel sistema di gestione): in tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all'attività tipicamente consortile. Non vengono pertanto previsti audit presso i cantieri

assegnati alle associate con SGQ certificato, in quanto già verificati dagli OdC che abbiano rilasciato la certificazione alle consorziate;

B2) il consorzio non si impegna ad assegnare esclusivamente ad associate con SGQ certificato: in tal caso, il sistema di gestione implementato preveda le modalità di applicazione del sistema alle commesse affidate ai soci e le modalità di controllo dell'applicazione da parte del Consorzio. La durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all'attività tipicamente consortile, e sarà necessario svolgere audit presso i cantieri assegnati alle associate, per verificare la conformità e l'efficacia dei servizi (esempio: predisposizione piano della qualità, gestione NC e AC/AP, audit qualità e sorveglianza tecnica sui cantieri) erogati dal consorzio alle associate non certificate al fine di garantire il rispetto del SGQ nella fase di erogazione del servizio.

13. QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

1) Modalità di emissione dei certificati relativi alla qualificazione di Organizzazioni che operano come Contraenti Generali

Per l'attribuzione del settore IAF si dovrà tenere presente quanto segue:

1. caso in cui il Contraente Generale svolge solamente attività di gestione: in questo caso il certificato dovrà riportare, come primario, il settore EA 35 e come settore secondario il settore IAF 28 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche);
2. caso in cui il Contraente Generale svolge attività di gestione e realizzazione direttamente con mezzi propri e/o tramite subappalto delle attività di Progettazione e Costruzione, Direzione Lavori, Collaudo, Verifica dei Progetti ai fini della Validazione, delle quali il Contraente Generale si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione: in questo caso il certificato dovrà riportare, come primario, il settore IAF 35 e come secondari i settori IAF 28 e IAF 34 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche).

In ogni caso il certificato di SGQ dovrà riportare la dicitura: "Gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi del TITOLO III del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i." e, in calce al certificato, la seguente dichiarazione: "*La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione dei contraenti generali ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.*".

2) Per le Organizzazioni che intendono acquisire la qualificazione come Contraenti Generali si dovrà tenere presente quanto segue:

Nel caso di Organizzazioni che non risultano ad oggi certificate o che non abbiano precedentemente operato come Contraenti Generali, si procederà con le procedure standard di certificazione valutandone la conformità secondo la ISO 9001 e conferendo alla stessa quei settori quali IAF 35, 28, 34 solo se sarà possibile verificare in sede di audit i relativi processi. Sarà possibile, inoltre, riportare i riferimenti al D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i. secondo le disposizioni di cui al precedente paragrafo B1, solamente nel caso in cui l'Organizzazione avrà dato evidenza di aver predisposto idonea documentazione e procedure atte a poter operare come Contraente Generale. A seguito di successiva acquisizione di una commessa relativa alla gestione delle attività di cui al Contraente Generale, l'Organizzazione dovrà tenere prontamente aggiornato l'OdC, che dovrà eseguire una specifica verifica atta ad accertare la corretta applicazione delle procedure adottate. Qualora nell'arco di un triennio di certificazione l'Organizzazione non avrà dato evidenza di quanto al precedente punto, la parte di scopo e i riferimenti relativi alle attività di cui al Contraente Generale verranno a decadere

14. TABELLE FORMULAZIONE SCOPI DELLE MACRO-TIPOLOGIE

Di seguito le tabelle per la formulazione degli scopi delle sette macro-tipologie indicate nel documento Accredia RT 05 rev.02.

Macrotipologia I – Opere di costruzione di ingegneria edile, inclusi beni immobili sottoposti a tutela

ATTIVITÀ COMPLESSA	ATTIVITÀ AFFINI E COERENTI	TIPOLOGIA DI OPERE	
COSTRUZIONE	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE	SOLO SE NON SONO PRESENTI CANTIERI DI ATTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Edifici residenziali • Industriali (fabbriche, officine, capannoni) • Carceri • Ospedali • Scuole • Caserme • Uffici • Teatri • Stadi • Stazioni ferroviarie e metropolitane
			<ul style="list-style-type: none"> • Edifici residenziali • Edifici storici • Chiese • Teatri • Stazioni ferroviarie • Etc...
RESTAURO	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE		

- È possibile emettere un certificato con lo scopo generico "Costruzione di Edifici", oppure con uno scopo specifico come ad esempio "Costruzione di Scuole" (**N.B.** in questo caso il cantiere verificato deve essere riferito alla specifica attività. Es. costruzione di scuole e non ad altre tipologie di opere).
- Come previsto dall'Allegato 1 del RT 05 rev. 02 è stata suddivisa la Macrotipologia "Opere di costruzione di ingegneria edile inclusi beni immobili sottoposti a tutela" in due "sotto-macrotipologie".
- È possibile inserire nello scopo un'attività complessa se verificata in cantiere e un'attività affine e coerente attraverso un'evidenza documentale se appartengono alla stessa "sotto-macrotipologia" (Es. se nell'audit viene valutato un cantiere di "Costruzione di scuole", è possibile valutare un'evidenza documentale riferita alla "Manutenzione di carceri"). In questo caso lo scopo sarà "Costruzione di scuole e Manutenzione di carceri".
- È possibile inserire nello scopo un'attività complessa se verificata in cantiere e un'attività Complessa appartenente ad un'altra "sotto-macrotipologia" attraverso un'evidenza documentale (Es. se nell'audit viene valutato un cantiere relativo all'attività di "Costruzione di scuole", è possibile valutare un'evidenza documentale riferita al "Restauro di Chiese"). In questo caso lo scopo sarà "Costruzione di scuole e Restauro di chiese".

- Non è possibile inserire nello scopo di applicazione un'attività affine e coerente appartenente ad un'altra "sotto-macrotipologia" anche se è stato valutato un cantiere di un'attività complessa (Es. si è valutato un cantiere per inserire lo scopo "Costruzione di Carceri" e si vorrebbe inserire l'attività affine "Ristrutturazione di Chiese" attraverso la valutazione di un'evidenza documentale).
- È possibile inserire nello scopo l'attività affine e coerente "Ristrutturazione di Scuole", relativa all'attività di complessa di "Restauro di Edifici", e l'attività affine e coerente "Ristrutturazione di Edifici Storici" relativa all'attività complessa di "Costruzione di Edifici" se una delle due attività viene valutata in cantiere e in assenza di cantieri attivi che riguardano attività complesse.

Macrotipologia II – Opere infrastrutturali per la mobilità e opere d'arte nel sottosuolo

ATTIVITÀ COMPLESSA	ATTIVITÀ AFFINI E COERENTI	TIPOLOGIE DI OPERE
COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Strade* • Autostrade* • Ponti* • Viadotti* • Ferrovie* • Linee tranviarie* • Metropolitane* • Funicolari* • Piste aeroportuali* <p>(* e relative opere complementari)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gallerie naturali • Trafori • Passaggi sotterranei • Tunnel • Etc.
COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	

SOLO SE NON SONO PRESENTI CANTIERI DI ATTIVITÀ

- Come previsto dall'Allegato 1 del RT 05 rev. 02 è stata suddivisa la Macrotipologia "Opere infrastrutturali per la mobilità e opere d'arte nel sottosuolo" in due "sotto-macrotipologie".
- È possibile inserire nello scopo un'attività complessa se verificata in cantiere e un'attività affine e coerente attraverso un'evidenza documentale se appartengono alla stessa "sotto-macrotipologia" (Es. se nell'audit viene valutato un cantiere di "Costruzione di Ponti", è possibile valutare un'evidenza documentale riferita alla "Manutenzione di strade"). In questo caso lo scopo sarà "Costruzione di ponti e Manutenzione di strade".
- È possibile inserire nello scopo un'attività complessa se verificata in cantiere e un'attività complessa appartenente ad un'altra "sotto-macrotipologia" attraverso un'evidenza documentale (Es. se nell'audit viene valutato un cantiere relativo all'attività di "Costruzione di Gallerie", è possibile valutare

un'evidenza documentale riferita al "Costruzione di Strade"). In questo caso lo scopo sarà "Costruzione di gallerie e Costruzione di strade".

- Non è possibile inserire nello scopo di applicazione un'attività affine e coerente appartenente ad un'altra "sotto-macrotipologia" anche se è stato valutato un cantiere di un'attività complessa (Es. si è valutata un cantiere per inserire lo scopo "Costruzione di Ponti" e si vorrebbe inserire l'attività affine "Costruzione di Gallerie Naturali" attraverso la valutazione di un'evidenza documentale).
- È possibile inserire nello scopo l'attività affine e coerente "Manutenzione di Gallerie Naturali" e l'attività affine e coerente "Manutenzione di Ponti" se una delle due attività viene valutata in cantiere e l'altra attraverso un'evidenza documentale e in assenza di cantieri attivi che riguardano attività complesse.

• **Macrotipologia III – Opere per la produzione di energia elettrica**

ATTIVITÀ COMPLESSA	ATTIVITÀ AFFINI E COERENTI	TIPOLOGIA DI OPERE
<p style="text-align: center;">COSTRUZIONE</p>	<p style="text-align: center;">MANUTENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti per la produzione di energia elettrica
<p style="text-align: center;">INSTALLAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">MANUTENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti per la trasformazione di energia elettrica • Impianti per la distribuzione di energia elettrica in corrente

SOLO SE NON SONO PRESENTI CANTIERI DI ATTIVITÀ COMPLESSE

- Come previsto dall'Allegato 1 del RT 05 rev. 02 è stata suddivisa la Macrotipologia "Opere per la produzione di energia elettrica" in due "sotto-macrotipologie".
- È possibile inserire nello scopo un'attività complessa se verificata in cantiere e un'attività affine e coerente attraverso un'evidenza documentale se appartengono alla stessa "sotto-macrotipologia" (Es. se nell'audit viene valutato un cantiere di "Costruzione di impianti per la produzione elettrica", è possibile valutare un'evidenza documentale riferita alla "Manutenzione di impianti per la produzione elettrica"). In questo caso lo scopo sarà "Costruzione e Manutenzione di impianti per la produzione elettrica".
- È possibile inserire nello scopo un'attività complessa se verificata in cantiere e un'attività complessa appartenente ad un'altra "sotto-macrotipologia" attraverso un'evidenza documentale (Es. se nell'audit viene valutato un cantiere relativo all'attività di "Costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica", è possibile valutare un'evidenza documentale riferita alla "Installazione di impianti per la trasformazione di energia elettrica" In questo caso lo scopo sarà "Costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica e Installazione di impianti per la trasformazione di energia elettrica".
- Non è possibile inserire nello scopo di applicazione un'attività affine e coerente appartenente ad un'altra "sotto-macrotipologia" anche se è stato valutato un cantiere di un'attività complessa (Es. si è valutato un cantiere per inserire lo scopo "Costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica e si vorrebbe inserire l'attività affine "Manutenzione di opere di ingegneria naturalistica" attraverso la valutazione di un'evidenza documentale).
- È possibile inserire nello scopo l'attività affine e coerente "Manutenzione di impianti di trasformazione dell'energia elettrica" e l'attività affine di "Manutenzione di opere di Impianti per la trasformazione di energia elettrica se una delle due attività viene valutata in cantiere e l'altra attraverso un'evidenza documentale e in assenza di cantieri attivi che riguardano attività complesse.

Macrotipologia IV – Opere idrauliche a rete, marittime e fluviali, inclusa la costruzione di dighe

ATTIVITÀ COMPLESSA	ATTIVITÀ AFFINI E COERENTI	TIPOLOGIE DI OPERE
COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Acquedotti • Gasdotti • Oleodotti • Opere di irrigazione e di evacuazione
COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Dighe
COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Dragaggi • Porti • Moli • Banchine • Pennelli • Piattaforme • Pontili • Difese costiere • Scogliere • Condotte sottomarine
COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Canali Navigabili • Bacini di espansione • Sistemazione delle foci • Consolidamento alvei/argini • Sistemazioni idraulica

SOLO SE NON SONO PRESENTI CANTIERI DI ATTIVITÀ

- Come previsto dall'Allegato 1 del RT 05 rev. 02 è stata suddivisa la Macrotipologia "Opere idrauliche a rete, marittime e fluviali, inclusa la costruzione di dighe" in quattro "sotto-macrotipologie".
- È possibile inserire nello scopo un'attività complessa se verificata in cantiere e un'attività affine e coerente attraverso un'evidenza documentale se appartengono alla stessa "sotto-macrotipologia" (Es. se nell'audit viene valutato un cantiere di "Costruzione di Dragaggi", è possibile valutare un'evidenza documentale riferita alla "Manutenzione di Moli"). In questo caso lo scopo sarà "Costruzione di Dragaggi e Manutenzione di Moli".


- È possibile inserire nello scopo un'attività complessa se verificata in cantiere e un'attività complessa appartenente ad un'altra "sotto-macrotipologia" attraverso un'evidenza documentale (Es. se nell'audit viene valutato un cantiere relativo all'attività di "Costruzione di Porti", è possibile valutare un'evidenza documentale riferita al "Costruzione di Dighe"). In questo caso lo scopo sarà "Costruzione di Dragaggi e Costruzione di Dighe".
- Non è possibile inserire nello scopo di applicazione un'attività affine e coerente appartenente ad un'altra "sotto-macrotipologia" anche se è stato valutato un cantiere di un'attività complessa (Es. si è valutata un cantiere per inserire lo scopo "Costruzione di Moli" e si vorrebbe inserire l'attività affine "Manutenzione di Canali Navigabili" attraverso la valutazione di evidenza documentale). N.B. Non è possibile per nessuna delle quattro le "sotto-macrotipologie".
- È possibile inserire nello scopo l'attività affine e coerente "Manutenzione di Canali Navigabili" e l'attività affine e coerente "Manutenzione di Acquedotti" se una delle due attività viene valutata in cantiere e l'altra attraverso un'evidenza documentale e in assenza di cantieri attivi che riguardano attività complesse.
- I dragaggi fanno sempre riferimento all'attività complessa "Esecuzione di Dragaggi"

Macrotipologia V (1) – Impianti tecnologici termo-fluidi (idraulici, di riscaldamento, condizionamento, gas, antincendio).

ATTIVITÀ COMPLESSA	ATTIVITÀ AFFINI E COERENTI	TIPOLOGIA DI OPERE
 INSTALLAZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti idraulici • Impianti di riscaldamento • Impianti di condizionamento • Impianti a gas • Impianti antincendio



- La Macrotipologia "Impianti tecnologici termo-fluidi (idraulici, di riscaldamento, condizionamento, gas, antincendio)" non avrà "sotto-macrotipologia".
- È possibile inserire nello scopo un'attività complessa se verificata in cantiere e un'attività affine e coerente attraverso un'evidenza documentale (Es. se nell'audit viene valutato un cantiere di "Installazione di impianti idraulici", è possibile valutare un'evidenza documentale riferita alla "Manutenzione di impianti di riscaldamento"). In questo caso lo scopo sarà "Installazione di impianti idraulici e Manutenzione di Impianti di riscaldamento".

Macrotipologia V (2) – Impianti tecnologici elettrici-elettronici (elettrici, telefonici, radiotelevisivi, reti dati)

 INSTALLAZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Elettrici • Elettronici
---	---------------------	--

- La Macrotipologia "Impianti tecnologici elettrici-elettronici (elettrici, telefonici, radiotelevisivi, reti dati)" non avrà "sotto-macrotipologia".
- È possibile inserire nello scopo un'attività complessa se verificata in cantiere e un'attività affine e coerente attraverso un'evidenza documentale (Es. se nell'audit viene valutato un cantiere di "Installazione di impianti elettrici", è possibile valutare un'evidenza documentale riferita alla "Manutenzione di impianti di elettronici"). In questo caso lo scopo sarà "Installazione di impianti elettrici e Manutenzione di Impianti di elettronici".

Macrotipologia VI – Opere di riqualificazione ambientale

ATTIVITÀ COMPLESSA	ATTIVITÀ AFFINI E COERENTI	TIPOLOGIA DI OPERE
 COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
 RESTAURO	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Opere di ingegneria naturalistica

SOLO SE NON SONO PRESENTI CANTIERI
DI ATTIVITÀ COMPLESSE

- Come previsto dall'Allegato 1 del RT 05 rev. 02 è stata suddivisa la Macrotipologia "Opere di costruzione di riqualificazione ambientale" in due "sotto-macrotipologie".
- È possibile inserire nello scopo un'attività complessa se verificata in cantiere e un'attività affine e coerente attraverso un'evidenza documentale se appartengono alla stessa "sotto-macrotipologia" (Es. se nell'audit viene valutato un cantiere di "Costruzione di impianti di bonifica", è possibile valutare un'evidenza documentale riferita alla "Manutenzione di impianti di bonifica"). In questo caso lo scopo sarà "Costruzione e Manutenzione di impianti di bonifica".
- È possibile inserire nello scopo un'attività complessa se verificata in cantiere e un'attività complessa appartenente ad un'altra "sotto-macrotipologia" attraverso un'evidenza documentale (Es. se nell'audit viene valutato un cantiere relativo all'attività di "Costruzione di impianti di bonifica", è possibile valutare

un'evidenza documentale riferita alla "Costruzione di opere di ingegneria naturalistica"). In questo caso lo scopo sarà "Costruzione di impianti di bonifica e Costruzione di ingegneria naturalistica".

- Non è possibile inserire nello scopo di applicazione un'attività affine e coerente appartenente ad un'altra "sotto-macrotipologia" anche se è stato valutato un cantiere di un'attività complessa (Es. si è valutato un cantiere per inserire lo scopo "Costruzione di impianti di bonifica" e si vorrebbe inserire l'attività affine "Manutenzione di opere di ingegneria naturalistica" attraverso la valutazione di un'evidenza documentale).
- È possibile inserire nello scopo l'attività affine e coerente "Manutenzione di impianti di bonifica" e l'attività affine di "Manutenzione di opere di ingegneria naturalistica", se una delle due attività viene valutata in cantiere e l'altra attraverso un'evidenza documentale e in assenza di cantieri attivi che riguardano attività complesse.